REGOLAMENTO (CEE) N. 396/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1969

relativo alla modifica del regolamento (CEE) n. 198/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 35 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (2), prevede (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) l'incorporazione di sostanze rivelatrici nel burro messo in vendita ; che è risultato che la farina di frumento che figura tra tali sostanze nuoce alla conservazione del burro in questione ; che occorre pertanto rinunciare all'utilizzazione di tale prodotto ;

considerando che le industrie di trasformazione possono acquistare il burro in questione allo stesso prezzo nella Comunità ; che, pertanto, diventano nulli gli importi di compensazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (4), destinati a colmare i divari di prezzo esistenti tra gli Stati membri ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abolito il terzo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 198/69.

Articolo 2

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 198/69 :

« *Articolo 7 bis*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, gli importi di compensazione non sono applicati negli scambi intracomunitari di burro commercializzato in virtù del presente regolamento ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 26 del 1°. 2. 1969, pag. 31.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.